

Ai gentili clienti
Loro sedi

Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Premessa

Come noto, **la riforma del lavoro ha previsto l'introduzione di tre contributi per il finanziamento della nuova forma di sostegno dei lavoratori contro la disoccupazione (ASPI e mini-ASPI)**. Tra queste, in particolare, ricordiamo la **previsione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 92/2012, secondo cui in ogni caso di licenziamento, il datore di lavoro deve versare un contributo commisurato all'indennità ASPI spettante al lavoratore**. In riferimento alle modalità di calcolo bisogna segnalare che **con la legge di stabilità sono state apportate alcune modifiche alle previgenti disposizioni della riforma del lavoro, semplificando da una parte l'applicazione del contributo, e dall'altra aumentando leggermente l'importo medio del versamento da parte del datore di lavoro**. Nel dettaglio, ora **il contributo non viene più calcolato sull'ASPI spettante al lavoratore ma al suo massimale mensile**. Inoltre, l'importo si calcola nella misura del **41% per ogni anno di anzianità del lavoratore, nel limite di rilevanza di 3 anni (inizialmente era il 50%)**.

Bisogna, altresì, precisare che al momento **non sussistono particolari esenzioni nel campo di applicazione del contributo per i licenziamento, pertanto l'imposta sembrerebbe applicarsi** (così ha precisato l'INPS) anche in riferimento al personale domestico (colf, badanti e baby sitter). **Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sul punto chiarendo che il ticket non trova applicazione in riferimento a tale particolare tipologia di lavoratori**. In tal caso, le famiglie sarebbero sollevate da un pesantissimo sconveniente.

Nuove forme di finanziamento della assicurazione sociale per l'impiego

Con la riforma del lavoro, come noto, **la disciplina degli ammortizzatori sociali ha visto una profonda modifica con l'introduzione dell'ASPI e della mini-ASPI**. Parallelamente ai nuovi ammortizzatori sociali sono stati **introdotti nuovi canali di finanziamento degli istituti, nel**

dettaglio vengono introdotti tre nuovi contributi, illustrati dalla circolare n. 140/2012 dell'INPS:

I NUOVI CONTRIBUTI	
Contributo ordinario	Si applica a tutti i lavoratori subordinati, è a carico del datore di lavoro ed è pari all'1,31%, a cui si deve aggiungere un contributo per il finanziamento dei fondi interprofessionali pari al 0,30%.
Contributo addizionale	Si applica solamente in riferimento ai lavoratori a termine, è pari al 1,40% ed è a carico del datore di lavoro.
Ticket sui licenziamenti	Si applica a tutte le risoluzioni del rapporto, tranne quelle unilaterali da parte del lavoratore, prevede il pagamento di un contributo commisurato all'indennità ASPI e all'anzianità aziendale del lavoratore.

Ticket sui licenziamenti

Secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro, **a partire dal 01.01.2013 è stata introdotta una tassa sui licenziamenti**. La legge n. 92/2012, infatti, prevede il pagamento di una somma a carico del datore di lavoro nel caso in cui questo intenda effettuare un licenziamento individuale o collettivo, **per ogni lavoratore** (a tempo indeterminato) per cui **il datore di lavoro intende recedere dal rapporto di lavoro**.

OSSERVA

L'importo di quello che viene definito come "ticket per il licenziamento", **secondo quanto originariamente previsto dalla riforma, dipendeva** principalmente:

- **dall'anzianità lavorativa del lavoratore** (per l'applicazione del nuovo istituto deve essere almeno pari a 12 mesi);
 - **dalla retribuzione del lavoratore;**
- ed era calcolato sulla base dell'indennità ASPI spettante al lavoratore.**

In riferimento a tale contributo bisogna precisare che nel computo dell'anzianità aziendale rientrano i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.

Il contributo, inoltre, è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

OSSERVA

Al riguardo, secondo quanto stabilito dal comma 32 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012, il contributo per il licenziamento si applica anche agli apprendisti fatta eccezione nelle ipotesi di dimissioni o recesso da parte dell'apprendista.

Viene precisato, inoltre, che il ticket si applica anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (recesso dal contratto al termine del periodo di formazione).

Per il periodo 2013-2015, il ticket per i licenziamenti non è dovuto nei seguenti casi:

- ➔ **licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto**, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ➔ **interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili**, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

OSSERVA

Bisogna evidenziare, inoltre, che il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il quale prevede che *"per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale"*.

La legge di stabilità ha previsto la sostituzione del comma 31 dell'articolo 2 legge n. 92/2012, il quale ora prevede quanto segue:

- *"nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"*.

Di conseguenza, **l'importo del ticket per i licenziamenti non deve più essere calcolato sulla base del 50% dell'ASPI spettante ma del 41% del massimale ASPI, per ogni 12 mesi di anzianità, sempre nel limite di 3 anni di rilevanza.**

DIFFERENZE DI CALCOLO	
Prima della modifica	Viene calcolata l'indennità spettante al lavoratore, il contributo viene calcolato su questa base nella misura del 50% per ogni anno di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 3 anni. Di conseguenza, il contributo può ammontare massimo al <u>150%</u> dell'indennità mensile spettante al lavoratore.
Successivamente alla modifica	Viene calcolata sulla base del massimale ASPI (1.152,90 euro) nella misura del 41% per ogni anno di contribuzione fino a 3 Di conseguenza il contributo può ammontare massimo al <u>123%</u> del <u>massimale dell'indennità ASPI.</u>

ESEMPIO

Calcolo del contributo del datore di lavoro nei licenziamenti individuali (TICKET LICENZIAMENTO).

Un datore di lavoro interrompe un rapporto con un dipendente a tempo indeterminato con anzianità aziendale di 2 anni. L'importo ASPI a cui ha diritto è di 954,30 euro. L'importo del ticket per il licenziamento si calcola come segue:

INDENNITA' TICKET LICENZIAMENTO	
ASPI	Si considera il massimale 1.152,90 euro ¹
Mesi di anzianità	24
TIKET LICENZIAMENTO	$€ 945,38 = (€ 1.152,90 * 41\%) * (24/12)$

ESEMPIO

Calcolo del contributo del datore di lavoro nei licenziamenti individuali (TICKET LICENZIAMENTO).

Un datore di lavoro interrompe un rapporto con un dipendente a tempo indeterminato con anzianità aziendale di 2 anni e 5 mesi. L'importo ASPI a cui ha diritto è di 1.000 euro. L'importo del ticket per il licenziamento si calcola come segue:

¹ Il massimale è stato comunicato con la circolare INPS n. 14/2013 e innalzato da 1.119

INDENNITA' TICKET LICENZIAMENTO

ASPI	Si considera il massimale 1.152,90 euro
Mesi di anzianità	29
TIKET LICENZIMENTO	€ 1.141,44 = (€ 1.152,90*41%) * (29/12)

Risulta decisamente importante, inoltre, la previsione secondo cui **il ticket deve essere pagato indipendentemente dalla sussistenza del requisiti contributivo per l'accesso all'ASPI:** secondo la previsione, quindi, **il contributo deve essere versato anche in riferimento alle risoluzioni dei rapporti che non danno accesso al lavoratore all'ASPI.**

Colf, badanti e baby sitter

Recentemente l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'applicazione del ticket sui licenziamenti per il personale domestico. In particolare, **l'INPS ha precisato che anche tale particolare tipologia di lavoratori rientra nell'ambito di applicazione del contributo.** Subito dopo, il Ministero ha smentito tale ipotesi di applicazione, anche se da quanto si può desumere dalla norma, non sembrerebbe possibile individuare in via interpretativa tale esclusione. Risulta sempre più necessaria, alla luce del dubbio applicativo, la circolare INPS che fornisca i dettagli applicativi del ticket, ma l'intervento del Ministero sembrerebbe teso a rassicurare i datori di lavoro sulla non applicazione del ticket per il personale domestico.

Il meccanismo del ticket **prende in considerazione come base di calcolo, solamente l'anzianità contributiva del lavoratore, e non è quindi assoggettata a misure proporzionali, come ad esempio al periodo lavorativo prestato dal lavoratore part-time.**

Nonostante non siano ancora noti i particolari applicativi del ticket, **è prevedibile pensare che l'anzianità contributiva sia calcolata in mesi: di conseguenza, ogni mese ai fini dell'applicazione del contributo incide nella misura di 39,39 euro** (ovvero $1.152,90 * 41\% / 12$).

CONTRIBUTO PER I LICENZIAMENTI

Anzianità		Importo	anzianità		Importo
0	1	39,39	1	7	748,41
0	2	78,78	1	8	787,8
0	3	118,17	1	9	827,19
0	4	157,56	1	10	866,58
0	5	196,95	1	11	905,97
0	6	236,34	2	0	945,36
0	7	275,73	2	1	984,75
0	8	315,12	2	2	1024,14

0	9	354,51	2	3	1063,53
0	10	393,9	2	4	1102,92
0	11	433,29	2	5	1142,31
1	0	472,68	2	6	1181,7
1	1	512,07	2	7	1221,09
1	2	551,46	2	8	1260,48
1	3	590,85	2	9	1299,87
1	4	630,24	2	10	1339,26
1	5	669,63	2	11	1378,65
1	6	709,02	3	0	1418

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO